



## Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

### IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/06/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 29/06/2015 al n. 86731, con la quale la Sig.ra Taibi Antonina, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 04/12/2018 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 142742 del 20/12/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale che la Sig.ra Taibi Antonina ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 27/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 1563 del 24/01/2018 del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale dalla quale risulta che, per motivi di servizio, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015, la summenzionata dipendente non può essere collocata in quiescenza prima del 27/12/2018;
- VISTA la nota prot. n. 100825 del 14/09/2018 con la quale si comunica alla dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/01/2019;
- VISTO il DA n. 2955 del 14/07/1986, registrato alla Corte dei Conti il 20/10/1986, reg. n. 8, fgl. n. 153, con il quale la predetta dipendente è stata inquadrata con decorrenza giuridica 31/12/1985 nella qualifica di Archivista;
- VISTA la nota prot. n. 10400 del 15/12/1986 dell'ex Ispettorato Ripartimentale Foreste dalla quale si evince la la Sig.ra Taibi Antonina ha preso regolarmente servizio in data 01/12/1986;
- VISTO il DA n. 432 del 24/01/1991, registrato alla Corte dei Conti l'8/03/1991, reg. n. 4, fgl. n.242, con il quale la predetta dipendente è stata nominata a decorrere dall'11/05/1986 nella qualifica di Assistente amministrativo;
- VISTO il DDS n. 5034 del 23/08/2016 con il quale alla Sig.ra Taibi Antonina sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza mesi 2 e giorni 8;

VISTO il DDS n. 2545 del 19/03/2017 con il quale alla Sig.ra Taibi Antonina sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 8 e giorni 14;

VISTO il DDG n. 10437 del 10/11/2004 con il quale la Sig.ra Taibi Antonina, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

CONSIDERATO che la Sig.ra Taibi Antonina a decorrere dal 31/12/2018 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/12/1986 al 31/12/2018	32	0	0
Servizio ricongiunto (DDS n. 5034 del 23/08/2016)	0	2	8
Servizio ricongiunto (DDS n. 2545 del 19/03/2017)	8	0	14
<b>Totale anzianità contributiva utile a pensione</b>	<b>40</b>	<b>3</b>	<b>22</b>

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/01/2019, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra TAIBI ANTONINA, nata ad xxxxxxxx il xxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 29 NOV 2018



IL DIRIGENTE GENERALE  
Rosalia Pipia